

Sent. n. 65/2025
Dep. n. 64/2025
L.C. n. 18/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza

Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante n. 106/2025 R.G.P.U.
e nel sub-procedimento n. 106-1/2025 R.G.P.U.

PROMOSSO DA

DIAMANTI Maria Francesca, nata a Carrara (MS) il 4 ottobre 1966, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Luca Bartalena, C.F. BRTLCU86C11F023J, elettivamente domiciliata in Massa (MS) alla via G.B. La Salle 9, presso lo studio del predetto difensore;

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della **Liquidazione controllata** del patrimonio **depositato** dalla **medesima parte debitrice sovraindebitata**, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi,

Esaminate le risultanze della Relazione Particolareggiata OCC a firma di:

avv. Stefano Di Nubila, DNBSFN64L09F023T, con Studio in Massa, Via P.

Ferrari n. 10, PEC: avvstefanodinubila@cnfpec.it, iscritto all'Ordine degli Avvocati Massa-Carrara e all'elenco Gestori della Crisi presso l'OCC Camera di Commercio Toscana

Nord-Ovest,

Udita la relazione del Giudice Delegato

OSSERVA

L'art. 270 CCII dispone quanto segue:

"Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione



controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256".

Agli articoli 268 e 269 CCII dispongono per quanto rileva in questa sede quanto segue:

*"(...) Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro **cinquantamila**. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). (...)*

Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori a creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. (...)"

Non sono compresi nella liquidazione i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 CCII.

"Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta, dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo"

- Secondo l'attestazione dell'OCC Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (la relazione particolareggiata dell'OCC attesta che parte ricorrente è persona fisica consumatore) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del **sovraindebitamento** codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"* desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.

La nozione giuridica di **"sovraindebitamento"** presuppone a sua volta le nozioni di:

"crisi": *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"* [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];

"insolvenza": *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].

L'attivo.

Nella relazione particolareggiata OCC si legge che l'attivo è sostanzialmente composto da immobili, mobili registrati ivi precisati e reddito di lavoro subordinato.

Il Passivo



Il totale del debito dell'istante è pari a **Euro 299.135,53 all'attualità** (dunque maggiore di Euro 50.000,00).

L'attivo che parte ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori, detratte le spese per il mantenimento del nucleo familiare, sarebbe pari a:

- **Euro 450,00 mensili per tre anni:**
- **l'unico immobile di proprietà e relativa pertinenza.**

Nella relazione particolareggiata OCC (pag. 9) si legge infatti:

<<La ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 CCII, con la liquidazione dei seguenti beni costituenti l'attivo immobiliare e mobiliare.

Il patrimonio immobiliare della ricorrente è costituito dai seguenti beni immobili:

Appartamento per civile abitazione, sito in Carrara, Via Apuana n. 5, P. 1, identificato al NCEU di Carrara, Foglio 40, part. 7, sub. 16, cat. A/4, rendita € 258;

Cantina pertinenziale sita in Carrara, Via Apuana n. 5, P. T, identificata al NCEU di Carrara, Foglio 40, part. 7, sub. 17, cat. C/2, rendita € 20,66.

L'intero compendio è gravato da ipoteca fondiaria di primo grado, iscritta il 15.12.10 ai nn. 11803/2158, a favore di BNL, che ha altresì promosso azione esecutiva sull'immobile, con pignoramento trascritto il 28.8.25 ai nn. 8424/6733.

Il valore orientativo del compendio immobiliare è di € 120.000, calcolato secondo i valori OMI di riferimento.

Non risulta attivo mobiliare, inteso come proprietà di titoli, certificati di deposito, giacenza attiva di conto corrente, beni mobili di pregio.

Risulta la sola proprietà di autovettura del 2015, necessaria per svolgere la propria attività lavorativa.

Il reddito disponibile deriva quindi unicamente dalla retribuzione erogata da AUSL e da quanto percepito per la locazione a terzi dell'abitazione di proprietà, come sopra riepilogato.>>

Dunque il ricorso non sarebbe inammissibile per totale mancanza di attivo da distribuire ai creditori.

Tali valutazioni contenute nella Relazione particolareggiata in relazione alla quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sono in questa sede richiamate al solo scopo di prendere atto che può sussistere un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato.

Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.

Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il **Liquidatore giudiziale** provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il **Liquidatore**, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.

L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta.



L'OCC ha concluso testualmente come segue:

<< esprime una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII;

ritiene la ragionevole fattibilità della domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII che l'istante intende sottoporre al vaglio del Tribunale di Massa, poiché la stessa risulta essere attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.>>.

• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Preciso che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**" nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal **Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024**, ha il seguente tenore letterale:

*"Con la sentenza il tribunale: (...) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel **registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale".*

In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:

Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (*Entrata in vigore e disciplina transitoria*):

*"1. Il presente decreto entra in vigore **il giorno successivo** alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (...)*

*4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, **liquidazione controllata** e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria **pendenti alla data della sua entrata in vigore** e a quelli instaurati o aperti successivamente". (enfasi aggiunta).*

Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data **(sabato) 28 settembre 2024** e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza:

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della **Liquidazione controllata** dei beni del patrimonio di **DIAMANTI Maria Francesca**, nata a Carrara (MS) il 4 ottobre 1966;

NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;

NOMINA quale **Liquidatore giudiziale** l'avv. **Stefano Di Nubila**, DNBSFN64L09F023T, con Studio in Massa, Via P. Ferrari n. 10, PEC: avvstefanodinubila@cnfpec.it, iscritto all'Ordine degli Avvocati Massa-Carrara e all'elenco Gestori della Crisi presso l'OCC Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest;



MANDA al liquidatore giudiziale di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268, comma 4, lettera b (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia del debitore sovrindebitato);

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, *"il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice"*.

ORDINA al Liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti; DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito *Internet* del Tribunale.

DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;

DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.



DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza *ope legis* esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno **17.10.2015**.

Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri

Il Presidente del Tribunale e del Collegio
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli

TRIBUNALE DI MASSA

copia conforme all'originale

TELEMATICO

Massa N. 21.10.2015

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Flavio PAIS

